

FISCOPIÙ

ANC-CONFIMI: detrazione IVA, problema risolto nel migliore dei modi

di **La Redazione**

News del 19 Gennaio 2018

Un Comunicato stampa esprime l'apprezzamento per i chiarimenti forniti nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E.

I principi unionali prevalgono su una norma scritta senz'anima. Dopo un lungo silenzio si è sbilanciata, finalmente, anche l'Agenzia delle Entrate, con la [Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018](#), e l'ha fatto nel migliore dei modi". Gli apprezzamenti all'operato dell'Amministrazione finanziaria arrivano dall'**Associazione Nazionale dei Commercialisti** e dalla **Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata** che da tempo denunciavano il disallineamento tra la normativa italiana e i principi comunitari. Disallineamento ora risolto dai nuovi chiarimenti contenuti nella [Circolare n. 1/E](#), pubblicata lo scorso 17 gennaio dall'Agenzia delle Entrate, che riconosce che il "**dies a quo**" (termine di decorrenza iniziale) per l'esercizio del diritto alla detrazione è legato alla doppia condizione sostanziale (esigibilità) e formale (possesso/ricezione fattura) come sostenuto nella denuncia ANC-CONFIMI presentata lo scorso maggio alla Commissione UE. L'apprezzamento è espresso anche per quanto riguarda le modalità di verifica della **data di arrivo della fattura** di fatto riconducibile alla protocollazione progressiva laddove la ricezione non risulti da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento. Sul punto ANC e CONFIMI suggeriscono di "*documentare l'arrivo quantomeno per le fatture di fine anno e ferma restando la necessità (che la Circolare ricorda ma che non rappresenta una novità) di presidiare i termini dell'autofatturazione denuncia di cui all'[art. 6](#) comma 8 e comma 9-bis del D.Lgs, n. 471/97*".

Commenti positivi anche per la **non applicazione delle sanzioni** ai comportamenti di coloro che hanno imputato a dicembre 2017 la detrazione dell'IVA relativa alle fatture arrivate successivamente al 31 dicembre 2017 ed entro il 16 gennaio 2018 e per i chiarimenti resi in merito alla **dichiarazione integrativa a favore**.